



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 244 DEL 30/09/2022

Proposta n. 364 del 27/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS SARDEGNA – Corte D'appello di Cagliari, sezione Distaccata Di Sassari – Atto di appello avverso la sentenza n. 404/22 resa dal Tribunale di Sassari in data 19 aprile 2022 – Conferimento incarico Avv. Roberta Campesi

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI []

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE con ricorso per ingiunzione di pagamento la ditta ENI SpA ha chiesto al Tribunale di Sassari di ingiungere la somma di euro 93.412,18 oltre agli interessi, dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti petroliferi.

VISTO il decreto ingiuntivo 84/2015 (R.G. 221/2015) con cui veniva intimato alla Asl n. 2 di Olbia il pagamento della somma di euro 93.412,18 oltre interessi e spese della procedura monitoria;

DATO ATTO CHE la ex Asl n. 2 aveva proposto tempestiva opposizione (R.G. 1064/2015), nominando all'uopo l'Avv. Roberta Campesi, ed eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e nel merito sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria per avere

l'amministrazione adempito all'obbligazione di pagamento per cui è stata emessa l'ingiunzione con pagamenti, tutti elencati in citazione, eseguiti negli anni tra il 2008 e il 2012. Su tali premesse ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo e l'assoluzione da ogni avversa pretesa;

ATTESO CHE con ordinanza emessa in data 12 novembre 2020 il Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza e concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto nei limiti della somma di euro 53.453,53;

RICHIAMATA la sentenza n. 404/2022 del 19 aprile 20220, con cui il Giudice revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'ATS (già Asl n. 2 di Olbia) al pagamento in favore di Eni SpA della complessiva somma di euro 48.844,64 oltre interessi e compensava per la metà le spese processuali, condannando l'ATS, già Asl n. 2 di Olbia, alla rifusione in favore dell'Eni s.p.a. della restante parte che si liquidava in euro 3.897,50 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;

DATO ATTO CHE, presentandosi passibile della proposizione di gravame, l'Azienda Sanitaria ha ritenuto opportuno proporre ricorso in appello avverso la prefata sentenza del Tribunale di Sassari, nominando all'uopo un legale esterno in quanto la causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

ATTESO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell'avviso pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, dal quale l'Azienda Sanitaria potrà attingere per la propria difesa;

CHE l'Avviso Pubblico di cui sopra costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra;

CONSIDERATA la complessità della materia, nonché il contenzioso pregresso promosso dal sig. *Omissis [...]*, si ritiene opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avvocato Roberta Campesi, professionista specializzato nella materia de quo, considerando, anche, la consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio;

ATTESO CHE, ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra, "al legale incaricato sarà corrisposto un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, in conformità dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia approvato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso)";

VISTO l'art. 10 del Regolamento aziendale, secondo cui "*Nella determinazione dell'equo compenso si terrà conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento, qualora ne ricorrano le condizioni*";

ATTESO CHE l'Avvocato Campesi, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al mandato, convenendo con l'ATS Sardegna un compenso conforme alle clausole aziendali, pari a 13.883,53 euro, IVA compresa, ritenuto congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014;

RICHIAMATE le precedenti dichiarazioni con le quali il legale ha affermato di non versare in situazione di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con l'Azienda;

RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici;

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PROPORRE** ricorso nanti la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, avverso la sentenza n. 404/2022 del 19 aprile 2022 del Tribunale di Sassari, relativa al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1064/2015 di R.G., conferendo all'uopo apposito incarico legale per la difesa in giudizio dell'Azienda Sanitaria;
- 2. DI INDIVIDUARE**, quale legale idoneo ad assumere l'incarico in argomento, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avvocato Roberta Campesi, con sede legale a Olbia in via Tempi n. 6, che accetta;

3. **DI STABILIRE CHE** l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 13.883,53 euro, sarà assunto con successivo provvedimento;
4. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 30 / 09 / 2022 al 15 / 10 / 2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
